

(N. 827)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) e dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati, in riunione comune, nella seduta del 17 novembre 1954 (V. Stampato N. 418)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

**TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 NOVEMBRE 1954**

Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private, previste dal decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 453, e dalle successive estensioni e modificazioni di cui ai decreti 5 agosto 1947, n. 884, 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 1815, 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, già prorogate con la legge 4 luglio 1950, n. 537, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1955.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni sul divieto di assunzione nelle categorie di personale non di ruolo impiegatizio e salariato da parte delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.